



# **COSTITUZIONE, GRAMMATICA CIVICA**

## **Guida sommaria ad un uso consapevole**

### **Caratteri generali e principi fondamentali**

a cura di Piergiorgio Masala

**26/4/2019 - Liceo Joyce - Auditorium Marie-Paule Starquit**

# CARATTERI

**COMPROMISSORIA**, perché

opera corale ed inclusiva, sintesi alta di idee e valori, patto sociale e fotografia di un'esperienza storica comune, fondata sulle matrici ideali liberaldemocratica, cattolica, socialista.

# COMPOSIZIONE DELLA COSTITUENTE

**556 membri** appartenenti, in prevalenza, all'**area cattolica** (la Democrazia Cristiana contava 207 deputati) e all'**ideologia marxista** (il Partito Socialista aveva ottenuto 115 seggi, il Partito Comunista 104).

Importante fu pure il contributo di formazioni minori della **cultura liberaldemocratica**. Nell'Unione democratica nazionale, sintesi del Partito Liberale e del Partito democratico del Lavoro, figuravano 41 Costituenti, cui si aggiungevano 23 Repubblicani e 7 Azionisti.

**RIGIDA**, perché

la Costituzione è di tutti e non è nella disponibilità di una parte politica, anche se maggioritaria in Parlamento.

Il testo non è blindato, impermeabile al cambiamento.

La sua rigidità è un **anticorpo democratico**.

La complessa procedura di revisione prevede, infatti, un consenso ampio e l'eventuale ricorso ad un referendum popolare.


## **PROGRAMMATICA**, perché

si propone di promuovere la trasformazione della realtà esistente, indicando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti idonei a tale scopo.

Il testo abbonda di formule quali “La Repubblica promuove”, “È compito della Repubblica”, “La Repubblica incoraggia”.

La Carta prefigurò un work in progress di interventi normativi di attuazione, un orizzonte di grandi riforme democratiche.

# STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA



# **PRINCIPI FONDAMENTALI**

- DEMOCRATICO**
- PERSONALISTA**
- DI UGUAGLIANZA**
- LAVORISTA**
- AUTONOMISTICO**
- DI LAICITÀ**
- INTERNAZIONALISTA**
- PACIFISTA**

**E, NELLA PARTE PRIMA,**

- GARANTISTA**

- **Idee fondanti che devono ispirare la vita della Repubblica**
- **Nucleo inderogabile di valori giuridici**
- **Criteri ermeneutici per l'individuazione di norme implicite e l'evoluzione dell'ordinamento**
- **Limite alla revisione costituzionale**
- **Criteri guida dei poteri pubblici nell'esercizio delle loro funzioni**

**PERCHÉ  
FONDAMENTALI**



# DEMOCRATICO

in almeno 4 accezioni

a. di una **diffusione dei poteri interni allo Stato centrale e fra Stato ed Autonomie territoriali** (es. artt. 5, 6, 114 e ss.)

b. della previsione di **meccanismi di controllo** contro il rischio di una interpretazione autoritaria del potere (es. artt. 87, 104, 134)

c. dell'esercizio della **sovranità popolare**, pur con i limiti e nelle forme previste dalla Carta (artt. 1, 48, 50, 71, 75)

d. di garanzie di libertà di pensiero, stampa, associazione e riunione, dunque di diffusa **partecipazione politica e sociale**, in forma individuale, collettiva, attraverso i corpi intermedi (artt. 21, 17, 18, 39, 49)

# PERSONALISTA

La Carta segna una rivoluzione copernicana nella relazione fra persona e Stato.

Non più la persona in funzione dello Stato (o della Nazione o della collettività), come nelle concezioni totalitarie, ma **lo Stato in funzione della persona** (art. 2).

I diritti inviolabili costituiscono il limite dell'intervento dei pubblici poteri nella sfera dell'individuo. Questi, anzi, devono farsi carico della loro protezione anche davanti alle aggressioni da parte di soggetti privati.

Nella **reciprocità** fra garanzia dei diritti inviolabili, da un lato, e adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica, dall'altro, si perfeziona un patto Stato-Persona.

Si confrontano due tesi, una restrittiva, l'altra estensiva.

La prima, di ispirazione **positivista**, limita i diritti inviolabili a quelli regolati in modo esplicito nella Carta (nozione nazionalista).

La seconda, fondandosi sulla tesi **giusnaturalista** che i diritti inviolabili preesistono alla Carta, reputa tutelati tutti i diritti connessi alla dignità umana (nozione universalistica).

## I DIRITTI INVIOLABILI

# DIRITTI, UNA CATEGORIA APERTA

## ALCUNI ESEMPI DI NUOVI DIRITTI

### della personalità

- onore e reputazione
- immagine
- identità personale
- identità sessuale
- obiezione di coscienza
- privacy
- oblio

### sociali

- abitazione
- salubrità ambientale
- istruzione dei disabili

# UGUAGLIANZA

da intendersi

- a. in senso **formale**, di fronte alla legge, senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale (art. 3, 1° c.)
  
- b. in senso **sostanziale**, come rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono la piena realizzazione della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita del Paese (art. 3, 2° c.)

c. premessa di un'**economia di Welfare**, in cui l'iniziativa economica e la proprietà privata sono libere ma subiscono limitazioni quando l'interesse del singolo contrasti con quello collettivo (artt. 41, 42)

d. espressione di una **visione solidale e redistributiva**, ispirata alla riduzione delle disuguaglianze e alla protezione degli svantaggiati (artt. 53, 31, 34, 38, 32)



Il principio deve essere interpretato secondo il **criterio della ragionevolezza**.

Il Legislatore tratta in modo uguale situazioni uguali, in modo differente situazioni tra loro differenti.

Un facile esempio.

Norma generale. Tutti i cittadini hanno l'obbligo di pagare le imposte.

Norma speciale. I cittadini con un reddito annuo inferiore a 10.000 euro sono esentati dal pagamento.

## LAVORISTA

La Carta non riconosce un diritto soggettivo perfetto ad ottenere un'occupazione.

L'art. 4 ha, però, un forte timbro programmatico, poiché impegna la Repubblica a politiche attive di lotta alla disoccupazione.

Il lavoro è descritto pure come un dovere, sebbene secondo la propria scelta.

Tale dovere non ha natura giuridica ma morale, rientrando fra i doveri di solidarietà sociale.

## AUTONOMISTICO

Pur unica e indivisibile, la Repubblica si riparte in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (artt. 5, 114 e ss.).

Il riparto dei poteri tra più livelli territoriali (divisione verticale) completa la distribuzione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato centrale (divisione orizzontale).

La forma di governo italiana non è dunque rigidamente unitaria, cioè centralista e dirigista, e neppure federale.

# LAICITÀ

nel senso

della **pari dignità delle scelte di fede**, della netta **separazione fra sfera temporale e spirituale** contro ogni fondamentalismo,

eppure

non laicista, perché tiene conto del peso culturale del fatto religioso nella società italiana (artt. 7, 8, 19)

# INTERNAZIONALISTA E PACIFISTA

L'Italia, dopo anni di illusione nazionalista, si apre al mondo (artt. 10, 11).

Il riconoscimento del diritto d'asilo, il **ripudio della guerra**, l'accettazione di limitazioni della sovranità in nome della pace fra i popoli, il primato della diplomazia per risolvere i contrasti, la **promozione delle organizzazioni internazionali** rivolte ad assicurare la pace e la giustizia segnano una radicale discontinuità con il passato.

# GARANTISTA

Si sostanzia nella

**tutela di chi subisce un'azione giudiziaria.**

Il principio si articola ne

la pluralità dei gradi di giudizio, la personalità della responsabilità penale, la **presunzione di innocenza** fino alla sentenza definitiva di condanna, **l'umanità e il fine rieducativo della pena**, la riparazione degli errori giudiziari, l'eccezionalità della carcerazione preventiva, il **giusto processo** (artt. 13, 24, 27, 111)